



Statuto associativo della A.S.D. - S.A. Marines Biella

Art. 1 - Denominazione - Finalità generali - Sede legale - Previsione di sedi secondarie

1. Con atto costitutivo del 30/11/2001 si è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 l. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'**Associazione Sportiva Dilettantistica** denominata **A.S.D. - S.A. Marines Biella** (l'Associazione), contenitore associativo a finalità sportiva dilettantistica con modalità di polisportiva.
2. L'Associazione ha connotazione indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ha sede legale in P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella, ed è rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente testo (statuto associativo) e da eventuali regolamenti che si rendessero necessari.
3. L'Associazione potrà costituire sezioni distaccate, secondarie ed/od operative, sia in Italia che all'estero. La denominazione associativa potrà essere integrata con altre espressioni, previa delibera dell'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 2 - Scopi

1. Le finalità dell'Associazione sono di consentire ai suoi affiliati (Associati) presenti e futuri:
 - 1) quale polisportiva, la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica indoor/outdoor e di ogni altra ad essa assimilabile, in forma individuale, collettiva e/o competitiva, secondo le norme ed i regolamenti ludico-sportivi applicabili in conformità con le norme e direttive del C.O.N.I. e dell'ente di promozione nazionale cui si affilia, che sono espressamente riconosciute ed accettate con il presente statuto associativo, anche coordinandosi con altre associazioni ed/od organizzazioni pubbliche e/o private, sia di diritto italiano che estere, aventi analoghe finalità sportive e purché nel rispetto di ogni legge, regolamento e/o norma generale dello Stato italiano ed, in caso di pratica sportiva all'estero, delle norme da esso riconosciute, che potessero anche indirettamente applicarsi;
 - 2) per l'attuale specificità dell'Associazione, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, sarà sviluppata in particolare l'attività del **soft air**, in tutte le sue forme e sulla base dei regolamenti e delle norme sportive per detta disciplina previste e/o riconosciute, sia dal C.O.N.I. che dall'ente di promozione cui l'Associazione si affilia;
 - 3) lo sviluppo e la diffusione delle su indicate attività in favore dei propri Associati, anche con specifica attività didattico-formativa, con corsi interni di formazione, d'aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali e/o di specificità, anche in questo caso coordinandosi, se possibile e/o necessario, con altre associazioni ed/od organizzazioni pubbliche e/o private, sia di diritto italiano che estere, aventi analoghe finalità e/o disponibili ad accogliere, tra le loro, l'attività come sopra definita;
 - 4) l'informazione in favore degli Associati, per condividere notizie ed opportunità in merito a progetti di promozione sportiva, utilizzando ogni mezzo idoneo allo scopo, nessuno escluso, purché non contrario alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 3 - Modalità di perseguimento delle attività associative - Contributi per le spese - Finalità non profittevole - Utili di cassa

1. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento e risorsa disponibili, purché non contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.
2. Senza che ciò sia limitativo, e purché strumentale al raggiungimento delle finalità associative, potranno essere strutturate direttamente ed/od indirettamente, in favore degli Associati, le più ampie attività, con lo scopo di svolgere e/o propagandare le finalità associative citate, senza limiti e/o preclusioni. In particolare, e senza che ciò costituisca elencazione esaustiva, potranno essere:
 - 1) organizzati allenamenti, gare, tornei e/o campionati, sia competitivi che non competitivi, purché sulla base di norme e regolamenti non contrari allo sport in generale ed alle norme previste dal C.O.N.I. in particolare;
 - 2) strutturati corsi didattici e/o d'approfondimento;
 - 3) realizzati prodotti editoriali e/o multimediali, inclusi siti internet;
 - 4) somministrati cibi e/o bevande di ogni tipo, in particolare di supporto fisiologico;
 - 5) svolte operazioni mobiliari, immobiliari ed/od ogni altra attività, anche commerciale e/o pubblicitaria, compatibile con le disposizioni di cui all'art. 90 l. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 6) gestiti impianti, immobili ed/od attrezzature per lo svolgimento delle attività associative, nessuna esclusa, siano dette attività svolte in forma disgiunta che tra loro congiuntamente;
 - 7) organizzati eventi in forma di trasferte, viaggi e/o soggiorni turistici a valenza sportiva e ludico-ricreativa.
3. Per tutte le attività ed i servizi, anche ad essi complementari, offerti agli Associati e comunque agli aventi diritto, potranno essere loro richiesti contributi a titolo di rimborso spese, che saranno preventivamente esplicitati e/o commisurati all'entità dell'attività richiesta e/o comunque svolta.
4. Nel rispetto della finalità non profittevole e non lucrativa dell'Associazione, gli eventuali utili od avanzi di gestione maturati per le attività svolte e residuanti alla copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, inclusi i rimborsi erogati agli aventi diritto, non potranno, in alcun modo, essere divisi e/o distribuiti tra gli Associati, neppure in forma indiretta, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Inoltre, gli eventuali utili ed/od avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi associativi o devoluti ad associazioni, organismi ed/od enti simili che perseguano le medesime finalità.

Art. 4 - Garanzie e diritti degli Associati - Delega del diritto di voto - Attività di volontariato e rimborsi spese - Non cedibilità, intransmissibilità e perdita della qualifica di Associato

1. L'Associazione garantisce ai suoi Associati uniformità di rapporto associativo nel pieno rispetto del principio di uguaglianza degli Associati, elettività delle cariche nonché diritto di voto. E' anche garantita l'applicazione di modalità di gestione del rapporto associativo volte ad assicurare l'effettività dei principi su esposti senza limiti temporali, ad eccezione di quelli imposti dalla validità della tessera associativa. In ogni caso resta salva, per l'assunzione di alcune cariche associative e per la loro particolare importanza, la necessità di avere raggiunto la maggiore età.
2. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.

**A.S.D. - S.A. Marines Biella - Statuto associativo**

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

3. L'attività associativa sarà garantita dalle prestazioni volontarie e non retribuite degli Associati, inclusi coloro che occupano una carica elettiva presso gli organi associativi. Per lo svolgimento degli incarichi e delle attività associative potranno essere riconosciuti agli Associati, inclusi gli appartenenti agli organi associativi ed/od ad eventuali terzi, rimborsi spese da corrispondere con la presentazione, da parte del richiedente, di specifici giustificativi.

4. La qualifica di Associato e/o le cariche associative assunte non sono cedibili né trasmissibili a terzi, neppure per ragioni ereditarie. La qualifica di Associato si perde per:

- 1) mancato versamento della quota annua d'iscrizione ed/od eventuali quote e/o contributi straordinari;
- 2) recesso dell'interessato;
- 3) provvedimento disciplinare di esclusione.

La qualifica di Associato può essere inoltre sospesa in tutti i casi previsti, oltre che dal presente statuto associativo, dal regolamento interno, che ne disciplina le modalità di sospensione.

Art. 5 - Associati e domanda d'ammissione - Quote associative

1. L'iscrizione all'Associazione è ammissibile per tutti coloro che ne condividono gli scopi.
2. La domanda d'ammissione deve essere presentata al Presidente dell'Associazione e la sua accettazione è subordinata alla mancanza d'opposizione da parte del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
3. Ogni Associato si obbliga al versamento della quota annua d'iscrizione ed al versamento di eventuali quote e/o contributi straordinari, nell'entità e nei tempi stabiliti nel regolamento interno e/o dall'Assemblea Generale degli Associati, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Solo gli Associati in regola con il versamento di tutte le quote hanno diritto di voto e di partecipazione ad ogni attività associativa, eccetto quelle riservate agli organi associativi od eventualmente limitate per ragioni di età e/o condizione fisica. Gli Associati, anche in caso di dimissioni, decadenza od esclusione, non hanno mai diritto a chiedere il rimborso, anche parziale, delle quote associative versate, che non sono rimborsabili per alcuna ragione. Le quote associative non sono, inoltre, rivalutabili.

Art. 6 - Obblighi degli Associati - Limiti al rapporto associativo

1. Tutti gli Associati si impegnano ad accettare, senza riserve, lo statuto associativo ed i regolamenti dell'Associazione, oltre a tutte le delibere e le decisioni, nessuna esclusa, prese dagli organi associativi, purché queste ultime non siano contrarie alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume ed/od agli stessi statuto associativo e/o regolamenti.
2. Gli Associati devono partecipare direttamente ed/od indirettamente al raggiungimento delle finalità associative, evitando ogni comportamento che possa recare danno all'Associazione ed/od alla sua immagine. Se un Associato svolgesse attività, anche indirettamente, lesiva dell'immagine dell'Associazione e/o senza un'autorizzazione, laddove essa sia richiesta a norma dello statuto associativo e/o dei regolamenti, ferma l'ipotesi della sua esclusione, risponderà, in ogni caso, a titolo personale dei danni che procurasse a persone e/o cose, decadendo dalla garanzia assicurativa e sollevando, parimenti, l'Associazione, da ogni responsabilità civile e/o penale nei confronti di terzi e perdendo, altresì, l'eventuale diritto a fruire dei benefici di polizza individuale legata al tesseramento ed all'affiliazione all'ente di promozione sportiva scelto dall'Associazione.
3. Per lo svolgimento delle attività, se richiesto dalla legge e/o per ragioni cautelative, agli Associati potrà essere richiesto di presentare specifica certificazione medica d'idoneità alla pratica sportiva, avente validità di almeno 1 anno dal rilascio. In ogni caso, per la corretta applicazione delle condizioni di polizza assicurativa sia dell'Associazione che degli Associati, questi svolgeranno le attività che la prevedono sempre e solo con l'autorizzazione che sarà, di volta in volta e previa richiesta, rilasciata dagli organi associativi.

Art. 7 - Associati minori di età - Limitazioni alla partecipazione alle attività associative

1. L'Associazione ammette, al suo interno, i minori di età.
2. La domanda d'ammissione ad Associato presentata da minorenni deve essere firmata da chi esercita, su di lui, la potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne. Il minorenne ha diritto di voto che, tuttavia, potrà essere esercitato validamente solo dalla persona esercente, su di lui, la potestà.
3. La possibilità, per i minori, di partecipare alle attività ed/od ai servizi rivolti agli Associati e/o di accedere alle sedi dell'Associazione può essere limitata ad insindacabile giudizio motivato degli organi associativi ed/od in tutti i casi in cui le norme di legge ed/od i regolamenti ne facciano specifico riferimento. In ogni caso, il Consiglio Direttivo può determinare le circostanze in cui le attività dei minori siano subordinate alla collaborazione degli esercenti, su essi, la potestà e/o di terzi anche non associati. Il regolamento interno determina le modalità ed i termini che caratterizzano le limitazioni per i minori.

Art. 8 - Decadenza dalla qualità di Associato - Sanzioni per l'inadempimento degli obblighi associativi

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per una delle seguenti circostanze:
 - 1) recesso volontario: è immediato e si ha quando l'Associato presenti al Presidente dichiarazione scritta di recesso;
 - 2) decadenza per morosità: è immediata e si ha quando l'Associato non espliciti più l'attività associativa e, congiuntamente, non abbia provveduto a pagare la quota annua d'iscrizione con ritardo di almeno 2 mesi dal termine fissato per il rinnovo;
 - 3) esclusione: è immediata e si ha quando l'Associato sia incorso in inadempimenti degli obblighi associativi e/o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Tra di essi, ma senza che ciò costituisca elencazione esaustiva:
 - 3.1) aver arrecato danni materiali e/o morali, tra cui quelli d'immagine, all'Associazione;
 - 3.2) grave violazione delle norme dello statuto associativo e/o del regolamento interno.

In caso di esclusione, che va comunicata all'interessato con dichiarazione scritta, l'Associato escluso non può essere più ammesso, mentre è riammissibile il decaduto per morosità, purché sani le pendenze pregresse. L'Associato recedente non ha alcun limite alla reinscrizione, che può richiedere in qualunque momento ed inoltre, se la richiesta di riammissione interviene durante l'anno in cui ha presentato il recesso, non si ha l'obbligo di rinnovare il pagamento della quota annua d'iscrizione, purché essa sia stata regolarmente versata.

2. Gli Associati che non ottemperino alle disposizioni dello statuto associativo e/o dei regolamenti, nonché alle delibere degli organi associativi, possono essere assoggettati a procedimento disciplinare e per ciò sanzionati. Le sanzioni sono sempre appellabili avanti l'Assemblea Generale degli Associati e resta salvo il diritto di ogni Associato ad adire gli strumenti di contenzioso previsti dalla legge.



Art. 9 - Patrimonio e proventi

1. L'Associazione è senza scopo di lucro ed il suo patrimonio è costituito:

- 1) dalle entrate delle quote annue d'iscrizione, determinate o riconfermate annualmente dall'Assemblea Generale degli Associati, e dai contributi degli Associati a qualsiasi titolo, erogati sia in forma ordinaria che straordinaria;
- 2) dai contributi erogabili per legge e/o quelli volontari, le sovvenzioni, le liberalità e/o le donazioni di beni mobili ed/od immobili, che l'Associazione dovesse acquistare e/o ricevere dagli Associati, da altri soggetti privati, enti pubblici e/o da altre associazioni, siano esse di diritto italiano od estero, in ragione ed in funzione dello svolgimento delle propria attività;
- 3) dalle entrate economiche e/o commerciali connesse e/o compatibili per perseguire le finalità associative;
- 4) dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I. e/o di qualsiasi ente di promozione nazionale;
- 5) dai premi, dai trofei e/o dai riconoscimenti vinti e/o ricevuti a titolo di partecipazione a gare, tornei, manifestazioni, eventi sportivi e/o socio-culturali.

Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati.
2. Ai fini della validità della decisione è richiesta una delibera presa a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto, in una riunione ove siano presenti almeno 4/5 degli Associati stessi.
3. Atteso lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, l'Assemblea Generale degli Associati, nella deliberazione, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche esterni all'Associazione, indicandoli con la maggioranza di cui sopra.
4. Il patrimonio finanziario ed i beni residuanti dalla liquidazione, resasi necessaria per coprire passività, spese e/o rimborsi, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - cm 190 - l. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Organi associativi - Individuazione e caratteristiche - Anno associativo

1. Gli organi associativi sono:

- 1) l'Assemblea Generale degli Associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale degli Associati è organo non elettivo, cui appartengono necessariamente tutti gli Associati per il semplice fatto di essere iscritti all'Associazione e tale diritto d'appartenenza non è limitabile, se non per quanto previsto nel presente statuto associativo. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono invece organi elettivi, alla cui carica si può accedere secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. L'inizio e la fine dell'anno associativo sono determinati dal regolamento interno.

Art. 12 - L'Assemblea Generale degli Associati - Sessione ordinaria e straordinaria

1. E' la riunione in forma collegiale di tutti gli Associati ed è il massimo organo consultivo e deliberativo dell'Associazione. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed ad essa sono demandate tutte le decisioni di cui al regolamento interno, che prevede anche le maggioranze numeriche, costitutive e di voto richieste per la validità delle delibere ed i termini di convocazione e discussione.
2. L'Assemblea Generale degli Associati, in sessione ordinaria, si riunisce una volta all'anno, avendo l'obbligo di deliberare:
 - 1) sull'approvazione o meno del rendiconto economico dell'anno trascorso;
 - 2) sull'ammontare della quota annua d'iscrizione per l'anno in essere;
 - 3) sull'eventuale rinnovo delle cariche associative in scadenza.
3. L'Assemblea Generale degli Associati, in sessione straordinaria, si riunisce tutte le volte che sia necessario deliberare sugli argomenti non trattabili dal solo Presidente e/o dal solo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto nel regolamento interno.
4. Le riunioni, nonché le eventuali deliberazioni, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro contenente i verbali redatti deve essere custodito dal Segretario medesimo.
5. 30 giorni prima della scadenza della carica del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo delle cariche elettive in scadenza e convoca l'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria per ottemperare all'obbligo di discussione e d'approvazione o meno del rendiconto annuale.

Art. 13 - Il Presidente

1. E' persona fisica e di maggiore età ed ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione che condivide, in forma disgiunta, con il Vice-Presidente e resta in carica 2 anni.
2. E' eletto secondo le disposizioni del regolamento interno.
3. Ha i seguenti diritti ed obblighi:
 - 1) può avviare iniziative in favore dell'Associazione ed/od effettuare le convocazioni dell'Assemblea Generale degli Associati;
 - 2) ha l'obbligo d'informare gli Associati sulla vita associativa e sulle iniziative dell'Associazione e deve coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'amministrazione e gestione dell'Associazione.
4. In caso d'impedimento temporaneo non superiore a 6 mesi, sarà sostituito dal Vice-Presidente. In caso d'impedimento definitivo, sempre che il Presidente non abbia potuto rendere preventive dimissioni, la carica sarà assunta dal Vice-Presidente, che potrà svolgere solo ordinaria amministrazione, così come definita dal regolamento interno ed, entro 20 giorni, dovrà convocare in riunione l'Assemblea Generale degli Associati per provvedere ad eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica per la durata del rimanente mandato del Presidente impedito e così sostituito.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1. E' organo collegiale e viene eletto dall'Assemblea Generale degli Associati. E' composto dal Presidente, che vi appartiene di diritto, e dal numero di Associati previsto dal regolamento interno, tutti di maggiore età.
2. Tra tali Associati il Presidente dovrà scegliere e nominare, secondo quanto previsto dal regolamento interno, i ruoli di:
 - 1) un Vice-Presidente;
 - 2) un Segretario;
 - 3) un Tesoriere.

**A.S.D. - S.A. Marines Biella - Statuto associativo**

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

I rimanenti saranno considerati Consiglieri Ausiliari.

3. Le funzioni specifiche ed i poteri del Consiglio Direttivo sono determinati dal regolamento interno.

4. L'organo opera per 2 anni dalla sua elezione ed ogni suo componente resta in carica fino a che è in carica il Consiglio Direttivo o fino alla propria revoca, dimissioni od impedimento.

5. Ogni componente del Consiglio Direttivo è rieleggibile senza limiti, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità al momento della sua candidatura.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, secondo le disposizioni del regolamento interno e le relative deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro contenente i verbali redatti deve essere custodito dal Segretario medesimo.

7. Il Vice-Presidente assume il ruolo interinale di Presidente nei casi espressamente previsti dal presente statuto associativo e/o dal regolamento interno. Egli condivide, con il Presidente, la rappresentanza legale e processuale, in forma disgiunta, dell'Associazione. In caso di sue dimissioni la carica è assegnata, pro-tempore, dal Presidente al Segretario.

8. Il Segretario cura la gestione documentale dell'attività associativa e custodisce i libri associativi.

9. Il Tesoriere ha l'incarico dell'aggiornamento amministrativo-contabile, rappresentando la situazione finanziaria attraverso la compilazione corrente ed aggiornata del libro cassa.

10. I Consiglieri Ausiliari coadiuvano l'attività del Consiglio Direttivo, riportando le informazioni e richieste ricevute dai singoli Associati ed assumendo incarichi tecnici e/o specifici, funzionalmente alle esigenze dell'Associazione.

11. Il numero ed i ruoli dei componenti del Consiglio Direttivo sono definiti dal regolamento interno.

12. Il Consiglio Direttivo ha anche funzione disciplinare per attribuire sanzioni agli Associati. Il procedimento disciplinare, descritto in dettaglio nel regolamento interno, prevede le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione: è verbale ed è fatta dal Presidente avanti il Consiglio Direttivo, in presenza dell'ammonito;
- 2) richiamo: è scritto, sottoscritto dal Presidente e controfirmato dal Segretario e riporta le circostanze che hanno causato la sanzione;
- 3) sospensione: è scritta, sottoscritta dal Presidente e controfirmata dal Segretario e sospende l'Associato fino ad un massimo di 3 mesi da tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e da tutte le attività associative;
- 4) esclusione: è scritta, sottoscritta dal Presidente e controfirmata dal Segretario e prevede l'allontanamento definitivo dell'Associato, con la perdita di tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e l'allontanamento da tutte le attività associative.

In caso di sospensione od esclusione l'Associato non può domandare il rimborso, anche parziale, delle quote associative versate.

Art. 15 - Progetto di rendiconto annuale

1. Il Tesoriere deve effettuare la redazione del progetto di rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati. Tale progetto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Art. 16 - Decadenza degli organi associativi elettivi - Incompatibilità nell'acquisizione di incarichi associativi esterni

1. I titolari o componenti degli organi associativi decadono per:

- 1) dimissioni rese al Presidente. In caso di dimissioni del Presidente egli deve, contestualmente alla sua dichiarazione dimissionaria, convocare in riunione l'Assemblea Generale degli Associati per la rielezione della carica resa da lui vacante. Il nuovo Presidente resterà in carica per la durata del rimanente mandato del Presidente dimissionario, così sostituito;
- 2) revoca, che interviene se non esplichino più l'attività inerente la loro carica o se siano intervenuti gravi motivi personali ed/od associativi che l'abbiano resa non più perseguibile. La revoca è deliberata secondo quanto previsto dal regolamento interno, sentito il titolare o componente per la quale è proposta. La revoca del Presidente comporta la decadenza di tutti gli organi associativi ed il Vice-Presidente uscente, assunta pro-tempore la carica di Presidente, deve, entro 20 giorni, convocare in riunione l'Assemblea Generale degli Associati per il rinnovo degli organi associativi elettivi. I nuovi Presidente e Consiglio Direttivo resteranno in carica per la durata del rimanente mandato del Presidente revocato e del Consiglio Direttivo, così sostituiti.

Le modalità di presentazione delle dimissioni o della revoca sono disciplinate dal regolamento interno.

2. In ottemperanza all'art. 90 l. 289/2002 i componenti il Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, non possono ricoprire cariche analoghe in altre Associazioni che pratichino attività sportive che divengano esplicitamente concorrenti con quelle praticate dall'Associazione.

Art. 17 - Libri associativi

1. L'Associazione deve documentare la propria attività a mezzo tenuta di libri associativi e del libro cassa.

I libri associativi sono individuati in:

- 1) libro degli Associati;
- 2) libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati;
- 3) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. I libri associativi sono detenuti ed aggiornati dal Segretario.

3. Il libro cassa è detenuto ed aggiornato dal Tesoriere.

4. Tutti i libri associativi devono documentare in modo corretto e veritiero le attività ed i dati dell'Associazione.

5. Il Segretario ed il Presidente, ex. d.lgs. 196/2003, sono responsabili per la tutela dei dati personali degli Associati ed insieme sono garanti del D.P.S. interno e di tutta la documentazione diversa da quella contabile.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto associativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia ed in subordine degli artt. 36 e ss. del c.c..

2. Il presente statuto associativo sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto associativo dell'Associazione nonché ogni altra disposizione dei regolamenti in contrasto con esso.